



STUDIO LEGALE PAPOTTI  
MASTRO E ASSOCIATI

**AVV. FABRIZIO MASTRO**

*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. COSIMO MAGGIORE**

*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ALBERTO BAZZANO**

*Patrocinante in Cassazione*

---

**AVV. UGO ROSSI**

**AVV. MARTA GALANZINO**

**AVV. MARIE CHARLOTTE BARBATI**

**AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI**

*socio fondatore 1961-2010*

**Preg. ma dott.ssa Silvia Vaccari**  
**Presidente**  
**della Federazione Nazionale degli Ordini**  
**della Professione di Ostetrica**  
**Piazza Tarquinia, 5/D**  
**00183 – Roma**

via mail [presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

via mail [segreteria@fnopo.it](mailto:segreteria@fnopo.it)

**Richiedente: Presidenza FNOPO**

**NOTA LEGALE IN MATERIA DI PROCEDURE**  
**E ADEMPIMENTI**  
**POST-ACCORPAMENTO ORDINI TERRITORIALI**  
**REGIONE MARCHE**

Preg.ma Presidente,

come noto, con Decreto del Ministro della salute n. 266 del 22.11.2024 (notificato con nota 0072424-26/11/2024-DGPROF-MDS-P), si è proceduto alla costituzione dell'Ordine della Professione di Ostetrica della Regione Marche, estendendo la attuale competenza territoriale dell'Ordine della professione di Ostetrica di Ancona sulle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino, e disponendo, contestualmente, che l'Ordine interprovinciale della professione di Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo, l'Ordine della professione di Ostetrica di Macerata e l'Ordine della professione di Ostetrica di Pesaro e Urbino siano sciolti.



Al fine di rendere il mio contributo alla gestione della fase post-accorpamento e di quella elettorale - fornisco alcune indicazioni sulle procedure da adottare in questa fase di "transizione" successiva al Decreto Ministero salute 22.11.2024, anche al fine di consentire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Regionale di svolgere le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi per il quadriennio 2025-2028.

In linea generale si deve tenere conto che - per quanto gli Ordine di Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno Fermo e Macerata siano estinti per effetto del decreto e il relativo Consiglio Direttivo sia stato "disciolto" - è assolutamente necessaria in fase di realizzazione degli adempimenti successivi alla attuazione del Decreto Ministeriale, una collaborazione fra il Consiglio Direttivo in carica (quello dell'OPO Ancona) e i Componenti dei direttivi disciolti, comprese le rispettive segreterie.

Di seguito fornirò alcune Linee Guida precisando che a partire dal 26.11.2024 (data della notifica) ogni atto formale deve essere adottato - anche al fine dello svolgimento delle procedure elettorali - dal Consiglio Direttivo dell'OPO Ancona (per brevità lo indico in questo modo) **che è l'unico Organo Direttivo esistente ed investito dei poteri previsti dalla legge.**

Di contro, in caso di comunicazioni a mezzo mail o chiamate al telefono delle iscritte di Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno-Fermo e Macerata, con richiesta di informazioni e, quindi, in ogni forma di interlocuzione "informale" e non ufficiale le segreterie degli Ordini disciolti, in fase di transizione al nuovo Ordine Regionale possono continuare a svolgere il suo fondamentale lavoro di supporto alle Iscritte, anche attraverso la gestione del sito istituzionale fino alla sua chiusura.

Sarebbe opportuno sin d'ora pubblicare su tutti i siti degli Ordini disciolti il Decreto di costituzione dell'Ordine Regionale e in modo che le Iscritte siano informate tempestivamente dell'accorpamento ed essere informate sugli adempimenti da svolgersi.

Ecco le prime Linee Guida per punti.

**1.** Il Decreto Ministeriale 22.11.2024 è immediatamente esecutivo e comporta dalla data della sua notifica agli Ordini interessati ed alla FNOPO precisi e specifici effetti giuridici.

In considerazione della necessità di svolgere **le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi Direttivi dell'Ordine per il quadriennio 2025-2028** si precisa che

**1.1.** Le elezioni dovranno essere indette con Delibera del CD di Ancona (unico in carica e che temporaneamente dirige il neocostituito Ordine Regionale delle Marche;

**1.2.** La convocazione dell'Assemblea elettiva del CD e CRC dovrà essere inviata a mezzo PEC o posta prioritaria a tutti gli iscritti della Regione (anche a quelli iscritti negli Albi degli Ordini disciolti), anche se allo stato non ancora riuniti in unico Albo. L'unificazione dell'Albo potrà avvenire successivamente al completamento delle procedure elettorali per la elezione dei nuovi Organi Direttivi dell'Ordine Regionale delle Marche.

**1.3.** Sarebbe opportuno per consentire una ampia partecipazione elettorale che si procedesse con urgenza ad approvare un regolamento per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica, previa consultazione di Operatore Economico già esperto della materia elettorale degli Ordini.

**1.4.** Le conseguenti liste di candidati o le candidature singole potranno pervenire da Tutti gli Iscritti agli Albi della Regione.

**1.5.** Il seggio elettorale potrà essere composto, secondo le regole dell'art. 3 D.M. 15.3.2018, da Iscritti a tutti gli Albi della Regione, anche se attualmente tenuti da Ordini disciolti;

**1.6.** Alle Operazioni di voto devono poter partecipare tutti gli Iscritti agli Albi dei 4 Ordini alla data di convocazione dell'assemblea elettiva, secondo le regole dell'art. 4 del D.M. 15.3.2018;

**1.7.** Tutte le restanti fasi elettorali (operazioni di voto, di scrutinio, proclamazione dei risultati) seguiranno le regole ordinarie senza alcuna modifica conseguente al Decreto di costituzione dell'Ordine Regione Marche.

**2.** Il nuovo Ordine Regionale succede agli Ordini disciolti (**i cui Organi a partire dalla data della notifica hanno cessato tutte le funzioni loro proprie**) a titolo universale, in ogni rapporto, anche controverso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali ed eventualmente di personale. In altri termini, l'Ordine accorpante (ovvero, l'Ordine di Ancona) succede **in tutte le situazioni soggettive inerenti alle attribuzioni assorbite, e quindi in tutti i rapporti in atto e nei procedimenti in corso e si trasferiscono anche le strutture burocratiche, se non diversamente disposto dalle norme.**

**3.** Di conseguenza e più esattamente, dopo la costituzione del nuovo Ordine:

**3.1.** mantengono validità ed efficacia gli atti amministrativi emessi dall'Ordine estinto (es. **iscrizioni agli albi, trasferimenti, cancellazioni già deliberate entro la data del 22.11.2024, affidamenti contrattuali, concessioni o attribuzioni di contributi economici**). A tale riguardo si precisa che, a partire dalla data del Decreto, le nuove domande di iscrizione all'Albo dovranno pervenire all'Ordine della Regione Marche (attualmente diretto dal CD di OPO Ancona) e dovranno essere deliberate dagli Organi competenti di questo Ordine, gli unici giuridicamente esistenti e depositari delle attribuzioni previste dalla Legge 3/2018. Ciò perché, con l'estinzione degli altri Ordini, gli Organi di questo hanno cessato di esistere e non possono più svolgere le loro funzioni: **eventuali atti amministrativi compiuti da Organi di questo Ente dopo il 22.11.2024 sarebbero affetti da nullità per carenza di potere.**

**3.2.** Il Decreto Ministeriale produce come effetto il trasferimento automatico dei diritti e situazioni patrimoniali attive (diritti soggettivi assoluti e relativi, interessi legittimi, aspettative giuridiche) e passive (obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali) dagli Ordini disciolti al nuovo Ordine Regionale. Per effetto di tale trasferimento l'Ordine della Regione Marche dovrà farsi carico di eventuali pendenze economiche derivanti da contratti, ovvero procedere - qualora non ritenga esistente un interesse pubblico alla prosecuzione (es. contratti di locazione della vecchie sedi di Ascoli, Macerata, Pesaro) - alla loro risoluzione. Allo stesso modo ogni quota associativa dei vecchi iscritti agli Ordini disciolti dovrà essere versata all'Ordine Regionale (unico esistente ed unico a poter possedere un conto corrente). Altrettanto dovrà avvenire per le nuove iscrizioni per il versamento di TIA, della quota di iscrizione e dei tributi collegati.

**4.** Al fine di garantire la successione in tutte le situazioni giuridico-economiche (attive e passive), **la Presidente dell'Ordine Regionale Marche** (in questo momento la Presidente dell'OPO Ancona) **deve richiedere agli Ordini disciolti la trasmissione di tutta la documentazione amministrativa** (es. delibere, fascicoli personali degli iscritti), patrimoniale-finanziaria (bilanci, relazioni dei Revisori, contratti in essere), **le credenziali di accesso agli Albi, la lista aggiornata di pagamenti delle quote e degli eventuali morosi.** Poiché la gestione economica dell'Ordine Regionale Marche è in capo al Consiglio Direttivo di

**Ancona in** carica al momento del decreto, le eventuali giacenze su conto corrente degli Ordini disciolti devono essere trasferite sul CC dell'Ordine della Regione Marche, con ordine di bonifico (causale "accorpamento ex decreto ministero salute 22.11.2024) a cura dei Tesorieri degli Ordini disciolti ed il conto corrente degli Ordini disciolti deve essere chiuso con causale "estinzione dell'Ordine per effetto decreto ministero salute n. 266 del 22.11.2024".

**5.** Riorganizzazione dell'Albo professionale tenuti dal nuovo Ordine: gestione elenco iscritti e nuove iscrizioni (aggiornamento Alboweb Nazionale tenuto dalla Federazione).

**6.** Cambio modulistica di Iscrizione – Trasferimento – Cancellazione: **necessaria per la modifica della denominazione dell'Ordine.**

**7.** Cambio denominazione su siti e carta intestata: necessaria per la modifica della denominazione dell'Ordine.

**8.** Il Codice Fiscale dell'Ordine non deve essere cambiato potrà essere utilizzato legittimamente il CF dell'Ordine di Ancona.

**9.** Il Codice Univoco per fatturazione passiva potrà rimanere invariato e sarà utilizzabile quello dell'Ordine di Ancona;

**10.** Creazioni nuove Pec (Ordine ed Iscritti all'Albo): necessaria per il cambio di denominazione dell'Ordine.

**11.** Aggiornamento Indice Pubbliche Amministrazioni - IPA (Indice domicili digitali pubblica amministrazione): necessario per il cambio di denominazione dell'Ordine.

**12.** Aggiornamento INI-PEC: D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni) di modifica alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha introdotto l'obbligatorietà della PEC per i professionisti iscritti in albi, alcuni di questi impattano sugli obblighi dell'Ordine professionale): necessario in tutti i casi per il cambio di denominazione dell'Ordine.

**13.** Aggiornamento/Creazione nuovo Sito internet dell'Ordine: necessario in tutti i casi per il cambio di denominazione dell'Ordine.

**14.** Nuova Sezione Amministrazione Trasparente per adempimenti in materia anticorruzione e trasparenza: necessaria in tutti i casi per il cambio di denominazione dell'Ordine.

**15.** Nomina Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e comunicazione ad ANAC: necessaria ma rinviabile a seguito della conclusione delle procedure elettorali, in cui sarà attribuita la carica al rispettivo Consigliere.

**16.** Nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ex legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i: necessario entro il termine del 31 gennaio 2025 successivo al decreto di costituzione del nuovo Ordine Interprovinciale.

**17.** Esclusivamente l'Ordine di Ancona, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ordine della Regione Marche continua a curare gli adempimenti ACT sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Consulente legale Avv. Marta Galanzino.

**18.** Nomina DPO (Responsabile Protezione Dati, ex GDPR 679/2018): seguire le indicazioni che verranno fornite dal DPO e Consulente legale FNOPO Avv. Eleonora Verdelli;

**19.** Nomina Responsabile per la Transizione Digitale (si veda Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005 e norme applicative): necessaria ma rinviabile a seguito della conclusione delle procedure elettorali, in cui sarà attribuita la carica al rispettivo Consigliere.

Distinti saluti

Torino, 28.11.2024

Avv. Cosimo Maggiore